



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MANTOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- ALIOTO ANTONINO Presidente e Relatore
- CANTONI TULLIO Giudice
- FORMIGHIERI PAOLO Giudice
-
-
-
-

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 298/14

UDIENZA DEL

27/11/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

353/01/14

PRONUNCIATA IL:

27/11/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04/12/14

ha emesso la seguente:

SENTENZA


sul ricorso n. 298/14
depositato il 22/07/2014

avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO [REDACTED] IMP.COM.PUBB.TA 2
contro: I.C.A. S.R.L.

proposto dal ricorrente:

difeso da:

altre parti coinvolte:



Il Segretario di Sezione
Dr. Vincenzo [REDACTED]

Con ricorso spedito a mezzo posta raccomandata e pervenuto a questa Commissione Tributaria in data 22/07/2014, RGR n° 298/14, contro I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l. e contro il Comune [redacted] l'impresa [redacted] rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l'avviso di N° 2, per l'anno 2014, notificato il [redacted] notificato dalla I.C.A.-Imposte Comunali Affini s.r.l., con la quale l'I.C.A. accertava a carico della ricorrente, per l'anno di imposta 2014, imposta comunale sulla pubblicità, oltre a sanzioni e interessi per un totale complessivo di € [redacted] chiedeva, infine, la sospensione dell'atto impugnato, ex art. 47 del D. Lgs. n° 546/92.

La ricorrente preliminarmente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto dallo stesso non risulta quale articolo di legge sia stato violato, e, nello stesso tempo, non risulta esistere un regolamento del Comune [redacted] che determini le caratteristiche e le condizioni dei mezzi pubblicitari ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità relativa alle affissioni. Per la ricorrente, la mancanza di questi elementi nell'avviso di accertamento viola il diritto alla difesa sancito all'art. 24 della Costituzione, non consentendole l'esercizio di una corretta e completa difesa, mancando gli elementi precisi sui quali l'ICA ha fondato la pretesa tributaria. Per tale motivo, per la ricorrente l'atto impugnato è illegittimo e ne chiede la dichiarazione di nullità.

Pur ritenendo la predetta eccezione di diritto, assorbente di ogni altro rilievo e contestazione, per mero scrupolo difensivo, la ricorrente, entrando nel merito dell'atto impugnato, sostiene che gli adesivi applicati sulle vetrine dell'impresa [redacted] contestati dall'Ente accertatore, non sono soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità, in quanto non possiedono i requisiti previsti dal D. Lgs. n° 507/93 che regola, per l'appunto, la materia trattata; a dimostrazione della fondatezza della propria tesi allega al ricorso documentazione della ditta fornitrice degli adesivi e foto degli stessi.

Conclude il ricorso chiedendo, in via principale, la dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato e, quindi, il suo annullamento; in via subordinata e residuale, chiede, nel merito, l'accoglimento del ricorso, e per gli effetti, dichiarata non dovuta l'imposta pretesa dall'I.C.A. s.r.l., per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto. Chiede, da ultimo, la refusione delle spese di giudizio da determinarsi in via equitativa in [redacted] oltre oneri fiscali.

Con atto depositato in data 11/08/2014 si costituiva in giudizio l'I.C.A. s.r.l., affermando la correttezza della tassazione accertata perché conforme al D. Lgs. n° 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni e integrazioni, e opponendosi alla concessione della richiesta di sospensione per inesistenza dei motivi previsti dalla legge.

Conclude il proprio atto, con la richiesta del rigetto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio, nella misura determinate da questa Commissione.

Non risulta costituito in giudizio il Comune di Castelluccio.

Con Ordinanza n° [redacted] veniva accolta l'istanza di sospensione e fissata al 27/11/2014 l'udienza per la trattazione di merito del ricorso.

L'I.C.A. s.r.l., rappresentata dall'Amministratore Unico, [redacted] in data [redacted] deposita memoria illustrativa, con la quale, dopo ampia esposizione della normativa che regola la materia dell'imposta comunale sulla pubblicità, e con allegazione di giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno della legittimità dell'avviso di accertamento qui impugnato, conclude ribadendo la richiesta di rigetto del ricorso, con

vittoria di spese del giudizio, così come chiesto nel proprio atto introduttivo.

All'odierna pubblica udienza sono presenti per la contribuente, [redacted] e per l'I.C.A. s.r.l. il sig. [redacted].

Dopo la relazione introduttiva del relatore, interviene la parte ricorrente, la quale ribadisce quanto contenuto nel ricorso, reiterando le richieste conclusive; in particolare, pone la questione pregiudiziale relativa all'illegittimità dell'atto impugnato per totale carenza di motivazione relativa ai motivi per cui è stato emesso l'atto impugnato.

Di seguito, interviene la parte resistente, richiamando quanto esposto in atti, richiamando in modo particolare la propria memoria illustrativa, e conclude insistendo sulle richieste riportate a conclusione dei propri atti.

Chiusa la trattazione, il ricorso viene deciso in camera di consiglio.

Dopo l'esposizione dei fatti di causa parte del relatore, il collegio esamina preliminarmente la richiesta di illegittimità dell'atto impugnato posta dalla ricorrente in via pregiudiziale.

Dall'esame degli atti questo giudice ritiene fondata la richiesta di parte ricorrente, motivo per cui, l'atto impugnato è illegittimo per carenza di motivazione e violazione del diritto alla difesa, previsto dalla normativa in materia, e non solo tributaria, in applicazione del principio costituzionale sancito all'art. 24 della Costituzione. Sul punto, questo giudice si richiama alla univoca giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione, la quale ritiene nullo un atto della Pubblica Amministrazione che in qualunque modo limita e/o comprime il diritto alla difesa del cittadino, costituzionalmente garantito.

Appare evidente, infatti, l'indeterminatezza della norma violata contestata dall'Ente impositore, rendendo quantomeno incerta e limitata la possibilità per la contribuente di esperire un'accurata e precisa difesa per la tutela dei propri diritti, ledendo, così, il principio dell'inviolabilità del diritto di difesa, che spetta ad ogni cittadino e, quindi, a ogni contribuente. A quanto sopra si aggiunga la dichiarata inesistenza del regolamento comunale necessario per la regolamentazione della disciplina riguardante le affissioni pubblicitarie, che dovrebbe contenere le caratteristiche, i requisiti e le condizioni, in presenza delle quali le affissioni pubblicitarie possono e devono essere assoggettate all'imposizione fiscale; né risulta alcuna prova contraria fornita da parte resistente, considerato che il Comune di [redacted], anch'esso destinatario del ricorso, non si è costituito in giudizio.

Per tale motivo pregiudiziale, ritenuto da questo giudicante assorbente di qualunque motivo, anche di merito, il collegio accoglie il ricorso, e, per gli effetti, annulla l'atto impugnato.

Solo per completezza di giudizio, il collegio esamina i motivi di merito del ricorso.

Sulla base dei documenti e delle fotografie contenute nel fascicolo, questo giudice ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in considerazione del fatto che dall'esame delle fotografie prodotte dalla ricorrente, non risulta in esse alcun riferimento diretto fra le immagini e l'attività svolta dalla stessa: trattasi, a parere di questo giudice, di adesivi riportanti immagini senza alcun richiamo all'attività di parrucchiera esercitata dalla [redacted] indipendentemente dall'intento di protezione della privacy dichiarato dalla ricorrente.

All'accoglimento del ricorso segue la condanna dell'I.C.A. s.r.l. al pagamento delle spese del

giudizio in favore della ricorrente, quantificate in via equitativa in € 1000,00 (mille/00).

P. Q. M.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MANTOVA

ACCOGLIE

il ricorso R.G.R. n° 298/14, e, per gli effetti, annulla l'atto impugnato. Condanna la società I.C.A. S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, quantificate in via equitativa in complessivi € 1000,00.

Mantova, 27/11/2014

IL PRESIDENTE-RELATORE
(dott. Antonino ALIOTO)

